

FOGLIO INFORMATIVO
RILASCIO DI GARANZIE
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
(Aggiornato al Provvedimento della Banca d'Italia del 30 settembre 2016)

Foglio Informativo consegnato a:

Cliente _____

Tipologia Cliente: Cliente al dettaglio SI NO

Nella persona di _____, nella sua qualità di _____

Data _____

Firma per ricevuta

INFORMAZIONI SU COOPFIDI

Coopfidi – Confidi per l'Artigianato e la Piccola e Media Impresa Società Cooperativa Consortile (" Coopfidi"), Sede legale in Roma – Viale Guglielmo Massaia 31 - 00154.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80443000585, Codice Fiscale 80443000585 e Partita I.V.A. 04970771004 - R.E.A. 448804, iscritto nell'elenco di cui all' art. 112, comma 1, del D.lgs. del 1° settembre 1993 n. 385, con numero di iscrizione 50.

Recapiti: Telefono 065806060 – Fax 0659646407 –

e-mail: info@coopfidi.com – PEC: coopfididirezione@actaliscertymail.it - sito internet: www.coopfidi.org.

Ulteriori Informazioni in caso di offerta fuori sede

Persona che entra in contatto con il cliente: _____

indirizzo: _____

telefono: _____ e-mail: _____

qualifica (*da barrare*):

- agente in attività finanziaria/ collaboratore di agente in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, iscritto nell'elenco tenuto dall'O.A.M. al n. _____
- promotore finanziario, iscritto nell' Albo Unico dei Promotori Finanziari al n. _____
- dipendente di Coopfidi
- dipendente di _____, ente convenzionato con Coopfidi per la raccolta delle domande di garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni sul prodotto di "Garanzia Collettiva Fidi".

Le informazioni relative a caratteristiche e rischi tipici nonché le ulteriori informazioni utili e riguardanti i finanziamenti garantiti da Coopfidi, sono rinvenibili nei fogli informativi, nelle guide sui prodotti, nei contratti e nei documenti di sintesi predisposti da ciascuna banca o intermediario finanziario¹. In riferimento ai finanziamenti proposti ed ai tassi applicati è possibile consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) sul cartello affisso presso i locali di ciascuna banca o intermediario finanziario.

Garanzia Collettiva Fidi

Si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Garanzia di Coopfidi

L'attività di Coopfidi consiste nella prestazione di garanzie **esclusivamente nell'interesse di ciascuno soggetto** ("cliente garantito"), così come individuato dall'articolo 11 dello Statuto Sociale. In quanto confidi di secondo grado, Coopfidi presta garanzia anche a favore dei confidi soci, delle imprese a essi aderenti ("cliente garantito") e delle imprese consorziate o socie ("cliente garantito") di questi ultimi.

La prestazione di garanzie è a beneficio di soggetti terzi, quali banche e intermediari finanziari (d'ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali Coopfidi ha stipulato apposite convenzioni che disciplinano l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi. Apposite convenzioni disciplinano altresì l'operatività tra i confidi soci e Coopfidi.

L'ammissione a socio di Coopfidi non comporta per quest'ultimo l'obbligo del rilascio della garanzia. Non costituisce condizione sufficiente all'ottenimento della garanzia di Coopfidi, lo status di socio di un confidi associato a Coopfidi. Il rilascio della garanzia è sempre subordinato all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente, effettuata dalle strutture di Coopfidi.

La garanzia concessa da Coopfidi, che può essere a prima richiesta o sussidiaria, favorisce, laddove la valutazione del merito creditizio lo consenta, l'erogazione del finanziamento al cliente garantito da parte della Banca.

La garanzia di Coopfidi è applicabile alle operazioni a breve ed a medio/lungo termine, nonché, alle operazioni di leasing.

Fermo ed impregiudicato il merito creditizio assegnato al richiedente dalle competenti strutture di Coopfidi che lo dovranno valutare a loro insindacabile giudizio, la garanzia è concessa, di norma e secondo le convenzioni in vigore, fino all'80 % dell'importo finanziato dalla Banca, elevabile fino al 100 % qualora assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale per le PMI ex L. 662/96 /art. 13, comma 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23.

Per le operazioni di finanziamento garantite da ipoteca, la garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascun finanziamento concesso dalla Banca.

Per i finanziamenti garantiti a valere sui fondi di prevenzione del fenomeno dell'usura (Legge 108/97 e L.R. 14/2015), la garanzia è concessa fino al 100% dell'importo originario di ciascun finanziamento concesso dalla Banca, di cui il 90% coperto con fondi di terzi ed il 10% con fondi propri di Coopfidi.

Coopfidi opera con il Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 ("Fondo").

Per le operazioni a valere sulle convenzioni ordinarie, su richiesta del richiedente, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, verrà valutata l'ammissibilità alla riassicurazione del Fondo. In tal caso il richiedente dovrà fornire tutta la documentazione prevista anche dallo stesso Fondo e consentire l'effettuazione dei controlli documentali da parte del Gestore del Fondo.

La garanzia rilasciata a favore della Banca e nell'interesse del cliente garantito ha una validità di 60 giorni dalla data di emissione del certificato di garanzia, trascorsi i quali, senza il perfezionamento del finanziamento da parte della Banca, automaticamente decade.

Rischi tipici a carico del socio

Il debito del cliente garantito di Coopfidi verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra la Banca ed il cliente garantito ed avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca.

Il cliente garantito è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato in esecuzione del contratto di finanziamento, nei tempi e nelle forme concordate tra questo stesso e la Banca.

¹ Per Banca e/o Intermediario Finanziario si intendono gli istituti convenzionati con Coopfidi ai fini dell'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dalla stessa Coopfidi, secondo quanto indicato nel paragrafo "Garanzia di Coopfidi".

Il principale rischio a carico del cliente garantito è, pertanto, relativo alla possibilità di dover restituire a Coopfidi quanto Coopfidi ha rimborsato alla Banca, nel caso di mancato pagamento da parte del cliente garantito² alla Banca. I rischi derivanti dall'operazione intercorrente tra il cliente garantito e Coopfidi sono, quindi, connessi e conseguenti alla incapacità del cliente garantito di far fronte al rimborso del finanziamento ottenuto dalla Banca.

Con il rilascio della garanzia Coopfidi si impegna a pagare alla Banca una parte del debito del cliente garantito, in caso di mancato pagamento da parte del cliente garantito stesso o di eventuali altri suoi coobbligati.

Coopfidi,

- nel caso di garanzia a prima richiesta, pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni stipulate con ciascuna Banca, la somma che la Banca richiederà in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del cliente garantito, prima che la Banca tenti direttamente il recupero della somma dal cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito;
- nel caso di garanzia sussidiaria pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, la somma che la Banca richiederà in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito, dopo che la Banca ha tentato direttamente il recupero della somma dal cliente garantito o da eventuali coobbligati del cliente garantito.

Il mancato rimborso da parte del cliente garantito alla Banca determina alternativamente l'azione di recupero del credito vantato dalla Banca direttamente ad opera di quest'ultima o ad opera di Coopfidi. In quest'ultimo caso, **il cliente garantito e gli eventuali suoi coobbligati dovranno rimborsare a Coopfidi, senza ritardo ed a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che Coopfidi ha pagato alla Banca (surrogazione ex articolo 1949 del Codice civile).**

L'inadempimento del cliente garantito verso Coopfidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate. Le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate a Coopfidi. In caso di mancato o ritardato pagamento, il cliente garantito che risulti essere socio di Coopfidi può essere escluso dalla compagine sociale.

La garanzia autonoma di Coopfidi è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni profili fondamentali. Con il rilascio della garanzia Coopfidi non assume la veste di fideiussore solidale nei confronti del cliente garantito e degli eventuali coobbligati del finanziamento, ma piuttosto quella di un garante autonomo nei confronti della Banca, dovendosi escludere, quindi, nei confronti del debitore principale e degli eventuali coobbligati, ogni solidarietà ed essendo espressamente stabilito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c.

La garanzia di Coopfidi è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", nel senso che Coopfidi non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il cliente garantito nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento ed i casi particolari previsti dalla legge).

Ogni Garanzia di Coopfidi è prestata solo in favore della Banca ed è escutibile solamente da questa stessa; in deroga all'art. 1954 c.c., pertanto, è espressamente escluso il diritto di regresso nei confronti di Coopfidi.

Il rapporto tra il socio di Coopfidi e Coopfidi è disciplinato dalle norme dello Statuto Sociale di cui il socio dichiara di aver preso conoscenza e che, dichiara di approvare espressamente. Lo Statuto Sociale è visionabile presso le sedi di Coopfidi e liberamente scaricabile dal sito www.coopfidi.org.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Come previsto dallo Statuto Sociale, si riportano di seguito i costi a carico dei soggetti che intendono avvalersi della garanzia rilasciata da Coopfidi:

1- TASSA DI AMMISSIONE A SOCIO DI Coopfidi

Il soggetto richiedente l'ammissione a socio di Coopfidi deve versare una tassa d'ammissione, così come previsto dallo Statuto Sociale. L'ammontare della tassa è determinato in **€ 200,00** (con esclusione delle imprese associate alla CNA, alle quali detta spesa non è applicata).

2- QUOTE SOCIALI

Il soggetto richiedente l'ammissione a socio di Coopfidi è tenuto a sottoscrivere e versare n. 2 quote sociali (di € 25,80 ciascuna, restituibili secondo quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale), per ogni € 5.000,00 di finanziamento erogato dalla Banca e garantito da Coopfidi.

ESEMPIO

Importo del Finanziamento erogato dalla Banca e garantito da Coopfidi: € 10.000,00;
Numero di quote sociali da sottoscrivere obbligatoriamente: $2 \times (\text{€ } 10.000,00 / 5.000,00) = 4$.

Il soggetto ammesso nella qualità di socio di Coopfidi deve sottoscrivere e versare almeno 2 quote sociali al momento della richiesta di ammissione a socio.

² Di Coopfidi e/o del confidi socio, secondo quanto indicato nel paragrafo "Garanzia di Coopfidi".

Le ulteriori quote (determinate per differenza tra le 2 quote da sottoscrivere e versare obbligatoriamente in fase di richiesta di ammissione ed il totale delle quote calcolate come su indicato), di cui all'articolo 13 dello Statuto Sociale, possono essere sottoscritte contemporaneamente o successivamente all'atto della richiesta di prestazione di garanzia e complessivamente versate successivamente alla comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca ed al rilascio del certificato di garanzia di Coopfidi alla Banca. **Avuta comunicazione di quanto predetto, il socio che ha richiesto ed ottenuto il rilascio della garanzia da parte di Coopfidi è tenuto alla sottoscrizione ed al contestuale versamento delle ulteriori quote sociali.**

3- CONTRIBUTO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE

I soci di Coopfidi sono tenuti a versare, successivamente alla comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca ed al rilascio del certificato di garanzia di Coopfidi, il contributo alla patrimonializzazione, il cui importo deve essere calcolato sulla base dell'importo del finanziamento erogato dalla Banca, ed è in ogni caso non superiore alla differenza tra il valore del 2% applicato all'importo di ciascun finanziamento garantito e quanto già versato per quote sociali.

ESEMPIO

Finanziamento euro 10.000;

Quote Sociali 4 per totali 103,20;

Contributo alla patrimonializzazione: $(10.000 \times 2\%) - 103,20 = 96,80$.

Lo stesso sarà integrato in caso di richieste successive, calcolato sul monte dei finanziamenti garantiti in essere.

Il contributo alla patrimonializzazione non è restituibile al momento del recesso.

Le imprese socie del Baricentro Confidinsieme che richiedono la garanzia di Coopfidi non sono tenute ai versamenti della tassa di ammissione, delle spese d'istruttoria, delle quote sociali e del contributo alla patrimonializzazione.

4- SPESE DI ISTRUTTORIA

Il socio di Coopfidi deve riconoscere a Coopfidi le spese che quest'ultimo sostiene per verificare la capacità e le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali idonee a garantire la persistenza della capacità del socio di rimborsare nelle modalità ed alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso (o da concedere) da parte della Banca. Il richiedente è tenuto pertanto a versare al momento dell'avvio dell'attività di valutazione della richiesta da parte di Coopfidi o della revisione di una garanzia già rilasciata, una somma, a titolo di attivazione delle procedure, come di seguito indicato:

• € 350,00 per richieste	fino a	€ 30.000,00	
• € 450,00 per richieste	da	€ 30.001,00	a € 150.000,00
• € 600,00 per richieste	superiori a	€ 150.000,00.	

Le spese di cui sopra, rappresentano spese di istruttoria che non saranno restituite³ al richiedente nel caso di richieste declinate da Coopfidi, dalla Banca, o alle quali ha rinunciato lo stesso richiedente.

Dette spese non risultano restituibili neppure in quota parte in caso di estinzione anticipata del finanziamento garantito.

5- COMMISSIONI

Il cliente garantito deve remunerare a Coopfidi i costi sostenuti per la gestione del rapporto instaurato con la concessione del finanziamento da parte della banca, fino alla relativa estinzione della garanzia.

La predetta remunerazione è determinata

- in percentuale del valore nominale del finanziamento,
- con riferimento alla particolare tipologia ed alla durata del finanziamento

e sarà versata dal cliente garantito successivamente alla comunicazione della delibera del finanziamento da parte della Banca ed al rilascio del certificato di garanzia di Coopfidi. Avuta comunicazione di quanto predetto, il cliente garantito (che ha richiesto ed ottenuto il rilascio della garanzia da parte di Coopfidi) è tenuto alla sottoscrizione ed al contestuale versamento delle ulteriori quote sociali e del contributo.

La commissione sarà calcolata sull'importo del finanziamento concesso, moltiplicato per gli anni di durata dello stesso con le seguenti modalità:

5.1 - Mutui Chirografari e leasing

La commissione applicata verrà calcolata con una percentuale annuale massima applicabile dell' 1,6%.

Per i mutui chirografari con scadenza oltre 84 mesi, la commissione è calcolata per un massimo di 7 anni.

Per i mutui chirografari con scadenza inferiore a 12 mesi, la commissione è calcolata per 1 anno.

Per i mutui finalizzati al consolidamento dei debiti a breve termine, in essere presso la medesima Banca erogante, per i quali Coopfidi presta le garanzie esclusivamente con fondi propri, il cliente garantito verserà un'ulteriore commissione, una tantum, pari allo 0,70% dell'importo erogato dalla Banca.

³ Le spese di istruttoria sono riconosciute a Coopfidi in virtù dell'attività preliminare da quest'ultimo svolta con il fine di valutare la richiesta di garanzia ricevuta e pertanto, remunerando costi effettivamente sostenuti per l'attività indicata, non sono in alcun caso restituibili.

5.2 - Mutui Ipotecari e Leasing Immobiliari

ipotecario /leasing immobiliare	0,50% max annuo fino ad un complessivo 6%
---------------------------------	---

5.3 - Operazioni di Conto Corrente e altre operazioni a breve

- un massimo del 2,6% annuale sulle operazioni a breve termine.

Per operazioni di Conto Corrente e altre operazioni a breve con scadenza inferiore a 12 mesi la commissione è calcolata per 1 anno.

N.B. Le commissioni non saranno restituite⁴ al cliente garantito all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

Il pagamento è dovuto anche in caso di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia, in tal caso i versamenti in conto quote sociali, contributo a riserva e commissioni saranno ridotti proporzionalmente al minor importo erogato.

Qualora l'impresa abbia le caratteristiche per accedere ad una riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia le commissioni di garanzia saranno ridotte.

6- SPESE LEGATE AD ALTRE TIPOLOGIE DI PRODOTTO/SERVIZI ACCESSORI

- **Accollo della garanzia:** spese di istruttoria € 300,00 per ogni finanziamento, in caso di modifiche delle condizioni economiche di cui al punto 2- QUOTE SOCIALI intervenute successivamente al rilascio delle garanzie, le stesse dovranno essere integrate.
- **Piani di rientro su fidi a B/T e prolungamento scadenza della garanzia ML/T:** spese di istruttoria € 100,00 e una commissione pari allo 0,1 % mensile, fino ad un massimo di 3,6 %, da calcolarsi sul debito residuo del finanziamento.
- **Moratoria:** spese di istruttoria € 100,00 per ogni finanziamento-
- **Servizio di Assistenza e Consulenza per redazione dell'Allegato 4:** costo max € 500,00 + IVA per la redazione del documento, obbligatorio ai fini dell'ottenimento della riassicurazione al FCG per le Pmi L. 662/96, tale costo comprende:
verifica "limiti dimensionali"
verifica RNA
verifica "programma di investimento"
da versare al momento della presentazione della richiesta della garanzia.
Tale importo non è restituibile in caso di declino del finanziamento/affidamento da parte della banca.

COMMISSIONI IN CASO DI INTERVENTO DI COOPFIDI NELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il socio debitore è tenuto a rimborsare a Coopfidi l'importo escusso dalla Banca per la garanzia rilasciata, comprensivo delle spese legali e del tasso di mora richiesti dalla Banca ed addebitati a Coopfidi.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI – AMMISSIONE A SOCIO / RECESSO / CHIUSURA CONTRATTO

Possono essere ammessi quali Soci di Coopfidi i soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 11 dello Statuto Sociale.

L'ammissione a socio di Coopfidi è subordinata alla sottoscrizione ed al versamento delle quote sociali e del contributo alla patrimonializzazione, condizioni necessarie al fine della valutazione istruttoria finalizzata al rilascio delle garanzie richieste.

L'intervento di Coopfidi in garanzia del cliente garantito si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente **in caso di chiusura anticipata** dell'operazione garantita o di recesso dal contratto di finanziamento da parte dello stesso cliente garantito, in questo caso previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca che ha erogato il finanziamento receduto.-

Diritto di recesso

⁴ Le commissioni da riconoscere a Coopfidi, il cui importo è pur determinato in maniera differente a seconda di differenti scaglioni di durata del finanziamento garantito, non sono da intendersi in alcun modo quali commissioni che maturano nel corso del tempo e della durata dello stesso finanziamento, dovendosi intendere quali commissioni da riconoscersi per la prestazione di garanzia ed in alcun caso restituibili a seguito di estinzione anticipata.

Il cliente garantito può recedere dal contratto di garanzia senza penalità e senza spese di chiusura, in qualsiasi momento, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca.

Se Coopfidi, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente garantito stesso, ne deve dare comunicazione per iscritto a quest'ultimo con un preavviso minimo di 60 giorni. Qualora la variazione non sia accettata dal cliente garantito, questo può recedere senza spese dal contratto, avendo diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, in fase di chiusura del rapporto.

La variazione invece, si intende approvata se il cliente garantito non recede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia

Coopfidi garantisce il finanziamento erogato dalla Banca al cliente garantito, pertanto la garanzia, in quanto accessoria, perde efficacia quando sia estinta l'obbligazione principale (obbligo di rimborso del finanziamento), ossia sia chiuso il rapporto di finanziamento tra il cliente garantito e la Banca.

I tempi massimi per la chiusura del rapporto sono, quindi, indicati, all'interno del foglio informativo relativo al finanziamento erogato dalla Banca.

RECLAMI / MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il cliente garantito può presentare reclamo al Responsabile dell'**Ufficio Reclami** di Coopfidi:

- a mezzo comunicazione in forma scritta, inviata con raccomandata A/R, indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di Coopfidi – Coopfidi Soc. Coop. Cons. a r.l., Viale Guglielmo Massaia 31, 00154 Roma;
- per via telematica scrivendo all'indirizzo di posta elettronica ufficio.gestionereclami@coopfidi.com.

Coopfidi deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare il sito web di Coopfidi, all'indirizzo <https://www.coopfidi.org/wp-content/uploads/2020/03/Guida-ABF-1508144968761-171.pdf> e scaricare l'apposita guida (Guida Pratica all'ABF) o alternativamente visitare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Coopfidi, contattando il Responsabile dell'Ufficio Reclami.

LEGENDA - DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Fondo Centrale di Garanzia: Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000 per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle altre garanzie portate dalle imprese.

Socio: il soggetto che in virtù della procedura di ammissione statutariamente prevista, diviene socio di Coopfidi;

Cliente garantito: il socio di Coopfidi, il confidi socio di Coopfidi, ogni impresa associata o socia di quest'ultimo, a cui Coopfidi eroga la propria garanzia.

Banca o altro intermediario finanziatore: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Coopfidi in relazione a ciascuna tipologia di operazione e che hanno erogato un finanziamento a favore di un cliente garantito.

Ente convenzionato: confidi minore iscritto nell'elenco di cui all' art. 112, comma 1, del D.lgs. 385/1993, autorizzato alla raccolta di richieste di finanziamento sulla base di apposita convenzione stipulata con Coopfidi.

Commissione: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Banca. La commissione nel caso di mutui chirografari, ipotecari, leasing ed altri finanziamenti erogati in forme tecniche simili, è corrisposta a favore di Coopfidi una tantum, al momento dell'erogazione, o messa a disposizione, del finanziamento da parte della Banca e va calcolata sull'importo finanziato dalla Banca secondo le modalità indicate.

Riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 – garanzia prestata alle Banche/Intermediari Finanziari che hanno già rilasciato la propria garanzia a favore del cliente garantito/Banca, su operazioni di finanziamento.

Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fideiussione, o altra garanzia, alla banca o all'Intermediario Finanziario a favore del cliente garantito.

Garanzia prestata da Coopfidi: obbligo che assume Coopfidi, previa richiesta avanzata da un proprio socio, o dal socio di un confidi socio di Coopfidi, verso una Banca al fine di garantire il rimborso del finanziamento concesso allo stesso cliente garantito da parte della Banca.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del cliente garantito.

Mutualità (prestazione mutualistica): è la partecipazione al rischio complessivo di Coopfidi da parte di tutti i soci tramite la sottoscrizione delle quote sociali, il contributo alla patrimonializzazione, la particolare ripartizione dei costi del servizio tra tutti i soci, in una logica di equilibrio ed al fine di sostenere le aziende più deboli.

Offerta fuori sede: quando l'attività di promozione e collocamento del contratto di garanzia è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Coopfidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa, cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Una tantum: una volta soltanto.